

Art. 13 bis. Disposizioni particolari per i Comuni montani

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 16, commi 1, 4, 5 e 6 della presente legge, al fine di garantire un capillare presidio del territorio montano, nell'Azienda ULSS 1 "Dolomiti", oltre ai Distretti aventi rispettivamente sede in Feltre e Belluno, è possibile attivare altri Distretti, su richiesta motivata della Conferenza dei Sindaci, da disciplinare, entro 180 giorni dalla richiesta, con apposito regolamento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Con le stesse modalità, è possibile altresì attivare anche in altre Aziende Distretti riguardanti comuni interamente montani di cui all'allegato A della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 e comuni con essi confinanti.

2. Ciascun distretto di cui al comma precedente è dotato di un proprio Comitato dei Sindaci, che svolge le seguenti funzioni:

- a) assume le competenze del Comitato dei Sindaci così come previsto dall'art. 120 della legge regionale n. 11 del 2001;
- b) elabora e approva il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del Distretto, il Piano di Zona del Distretto e il Piano locale per la non Autosufficienza del Distretto;
- c) esprime parere obbligatorio sulle schede di dotazione ospedaliera e territoriale, sulla collocazione delle strutture intermedie di cui all'art. 10 della legge regionale n. 23 del 2012 e sull'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate.
- d) collabora con l'Azienda Ulss per la realizzazione delle Medicine di Gruppo Integrate anche mettendo a disposizione idonee strutture.

3. A capo di ciascun Distretto è posto un Vice-direttore generale, con competenze di diretta responsabilità sociale, sanitaria, amministrativa, organizzativa e contabile, il quale opera in coordinamento con il Direttore Generale dell'Azienda e con il Comitato dei Sindaci del distretto.

Il Vicedirettore generale è nominato dal Direttore generale, d'intesa con il Comitato dei Sindaci del Distretto.

4. All'interno dell'Azienda ULSS 1 "Dolomiti", in ragione del carattere extra-regionale del polo ospedaliero feltrino, come riconosciuto dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, il Comitato dei sindaci del Distretto di Feltre può attivare, sulla base di specifico accordo di programma, un tavolo inter-istituzionale di consultazione permanente con le confinanti Comunità di Valle della Provincia Autonoma di Trento.

5. Nell'Azienda ULSS 1 "Dolomiti" il Direttore dei servizi socio-sanitari è nominato dal Direttore Generale d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.